



DIREZIONE PER LA FISCALITA' AUTOMOBILISTICA
E I SERVIZI AGLI ENTI TERRITORIALI

DETERMINAZIONE DI SPESA N.21 DEL 03/11/2022

IL Direttore della Direzione Gestione e Sviluppo PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni; **VISTO** il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO in particolare, l'art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art. 7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2022, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 26 ottobre 2021;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 3738 del 16 dicembre 2021, che tra l'altro, sulla base del Budget di gestione per l'esercizio 2022, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, ha stabilito il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Dirigenti preposti agli Uffici di livello dirigenziale della sede centrale o ai Servizi dell'Ente sono delegati (fino a concorrenza dell'importo iscritto nelle relative voci di budget) ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a € 300.000, a valere sulle voci di budget assegnate ai rispettivi Centri di Responsabilità;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 23 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto Legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modifiche, con Legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165";

VISTO il Codice di Comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e dell' 8 aprile 2019;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, redatto ai sensi dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;

VISTE le modifiche apportate all'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale nella riunione del 21 dicembre 2021, che ha istituito la Direzione Sviluppo Gestione Pra , Fiscalità Automobilistica e servizi agli Enti Territoriali in cui sono confluite le competenze della Direzione Fiscalità Automobilistica e servizi agli Enti Territoriali e quelle precedentemente attribuite all'Unità Progettuale per il Documento Unico per gli Automobilisti, come descritte nella nuova declaratoria delle competenze della struttura interessata;

VISTO il provvedimento prot. n. 3501 del 29/09/2020, con il quale il Segretario Generale ha conferito al sottoscritto, con decorrenza dal 16/09/2020 e scadenza al 15/09/2023, l'incarico di livello dirigenziale generale della Direzione Gestione e Sviluppo PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti territoriali

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO l'art 5 dello Statuto, in forza del quale ACI gestisce con la propria organizzazione il servizio di esazione delle tasse automobilistiche affidato dalle Regioni e dalle Province Autonome;

VISTO che per lo svolgimento di tali servizi si avvale degli Uffici degli A.C;

VISTO l'art 4 comma 2 Testo del Unico DPR 39/53 in materia di tasse automobilistiche sostituito dalla legge 449/1997 che a decorrere dal 1 gennaio 1999 ha demandato l'intera gestione del tributo (riscossione, accertamento, rimborsi, applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo) alle Regioni a statuto ordinario, nel rispetto delle modalità stabilite con D.M. n.418/1998;

VISTO l'art 2 del predetto DM 418/98 "Controllo, riscossione e versamenti" che prescrive quanto segue:

" Il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalità e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi";

VISTO l'art 51, comma 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 157/2019, che autorizza le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a continuare a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro Automobilistico;

TENUTO CONTO che il soggetto titolare del tributo si avvale delle strutture centrali, territoriali e degli Automobile Club Federati per il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche, a seguito di un apposito Accordo di collaborazione tra le parti;

VISTO che l'allegato B, che costituisce parte integrante dello stesso Accordo, prevede un rimborso spese da corrispondere ad ACI per le attività rese nell'adempimento dell'Accordo medesimo;

CONSIDERATO che il Comitato Esecutivo dell'Ente nella riunione del 26 luglio 2022 ha autorizzato il rinnovo della collaborazione prestata dagli Automobile Club di Napoli, Genova e Firenze a favore di ACI per l'ampliamento dell'offerta di assistenza all'utenza, in modalità front office, in materia di tasse automobilistiche per conto delle Regioni e delle Province Autonome convenzionate;

PRESO ATTO che la finalità del predetto rinnovo è quella di assicurare un potenziamento del servizio di assistenza ai cittadini ed un significativo recupero del gettito tributario in contesti territoriali caratterizzati da particolari criticità;

ATTESO che in particolare, ACI autorizza tali Automobile Club nei casi in cui ci sia una esplicita richiesta da parte della Regione finalizzata al rafforzamento della collaborazione ed al miglioramento del servizio all'utenza o in presenza di almeno due delle seguenti condizioni:

- -%1 concentrazione di più campagne di recupero e di comunicazione nello stesso anno;
- -%1 una percentuale di avvisi bonari o atti di accertamento rispetto al circolante superiore del 10%;
- -%1 elevato bacino di utenza gravante sull'Unità o Direzione Territoriale o sull'Area Metropolitana ACI, rispetto alla media regionale e comunque superiore ad 1/5 del totale Regionale;

TENUTO CONTO che per le attività di potenziamento del servizio pubblico, la relativa spesa – da intendersi come contributo dei costi - si sostanzia nell'importo complessivo di euro 269.500 di cui:
- 214.500 riferiti alla collaborazione dell'AC di Napoli;
- 25.000 riferiti all'AC di Genova;
- 30.000 riferiti all'AC di Firenze.

RITENUTO, che il presupposto giuridico che legittima la corresponsione economica dei corrispettivi in argomento agli Automobile Club quali Enti Federati dell'Automobile Club d'Italia agli Automobile Club quali Enti Federati dell'Automobile Club d'Italia, non pone un problema di tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n.136/2010 – riferibile alle transazioni poste in essere dalle stazioni appaltati ed identificabili con codice identificativo di gara (CIG) – non essendo la predetta collaborazione inquadrabile in un'attività rientrante nell'ambito della disciplina dei contatti ad evidenza pubblica soggetti a gara;

RISCONTRATO che per la Campania, l'allegato B all'Accordo stipulato tra ACI e Regione prevede espressamente il rimborso dell'attività svolta dall'AC sul territorio, pari a Euro 214.500 e che tale importo coincide con quanto autorizzato dal Comitato Esecutivo nella Delibera in premessa richiamata;

ATTESO che anche per gli altri Automobile Club di Genova e Firenze il testo dell'Accordo tra ACI e le rispettive Regioni prevede espressamente che il Soggetto titolare del tributo si avvale anche degli AC per l'attività di assistenza in materia di tasse automobilistiche;

PRESO ATTO, altresì che quanto precede giustifica il rimborso da parte di ACI in favore dell'AC delle spese sostenute per le attività di potenziamento del servizio pubblico a favore del contribuente;

VISTO altresì che la FAQ ANAC n. 8 e le delibere della stessa Autorità – n. 371 del 27 luglio 2011 (punto 2.5) sulla tracciabilità dei flussi finanziari e relativi aggiornamenti – espressamente escludono dall'obbligo di richiesta del codice CIG il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'Ente;

CONSIDERATO infine che la materia de quo esula dall'applicazione della normativa del codice degli appalti e di conseguenza dall'obbligo di richiesta CIG - quale codice identificativo gara – non risolvendosi la questione in una gara ma in un accordo pubblico a seguito di avvalimento.

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante della presente determinazione:

Di procedere al riconoscimento all'AC di Napoli della spesa sostenuta dallo stesso AC per le attività di potenziamento del servizio pubblico, – da intendersi come contributo costi – che si sostanzia nell'importo complessivo di euro 214.500;

Di prevedere che i suddetti corrispettivi, come da fatturazione che sarà prossimamente emessa, siano contabilizzati sul conto Co. Ge 410713003- assistenza all'utenza - del budget di gestione assegnato alla DPFA CdR 1211;

Di disporre che si provveda a dare esecuzione alla presente determinazione ed agli adempimenti necessari per assicurare il pagamento dei corrispettivi;

Di disporre che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., venga pubblicato, sul sito web dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente nella Sezione Provvedimenti Amministrativi.

IL DIRETTORE
(Salvatore Moretto)